

PAGAMENTI CON IL SISTEMA “SPLIT PAYMENT”

L'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'I.V.A. introducendo l'art. 17-ter “operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici”

Ai sensi del comma 1, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni direttamente all'erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (23 gennaio 2015).

Dal 1° gennaio 2015 le fatture sono emesse secondo quanto previsto dall'art. 21 del suddetto D.P.R. con l'annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 co. 1 del D.M. MEF 23.01.2015) ed il pagamento riguarderà solo il corrispettivo senza I.V.A., che sarà versata dall'ente direttamente all'erario.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il D.M. 3 aprile 2013 n. 55 ha regolamentato l'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 213 della L. 24.12.2007 n. 244, mentre il D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89 ha anticipato l'obbligo di utilizzo di detta modalità al 31 marzo 2015.

A decorrere da tale data saranno accettate esclusivamente le fatture trasmesse in forma elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” di cui al D.M. n. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, gli uffici delle Amministrazioni deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche devono essere identificati per mezzo di un “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), secondo le modalità dell'allegato D “Codici ufficio”.

Tale codice è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente allo SdI, gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

A decorrere dalla suindicata data, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio e, trascorsi tre mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Ciò premesso, si comunica che le fatture elettroniche a far data dal **31 marzo 2015** dovranno indicare il codice IPA c_e735 e il **Codice Univoco Ufficio UFBZZ5** (identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione) oltre al codice CIG.

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.